

**TITOLO VI REGOLAMENTO  
PER L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO  
E PER L'APPLICAZIONE DEL RELATIVO CANONE**

**CAPO I  
PREVISIONE DELLE PROCEDURE DI RILASCIO, RINNOVO  
E REVOCA DEGLI ATTI DI CONCESSIONE**

**Art. 148**

**Oggetto del regolamento**

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. 15/12/97 n. 446, di attuazione alla delega prevista dall'art. 3, comma 149, della Legge 23/12/96 n. 662, stabilisce le modalità di applicazione del canone di concessione per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche. In particolare, il presente regolamento disciplina:

- a) il procedimento amministrativo di rilascio, rinnovo e revoca delle concessioni/autorizzazioni relative a:
- occupazioni realizzate su strade, aree e relativi spazi soprastanti e sottostanti appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, comprese le aree destinate ai mercati anche attrezzati;
  - occupazioni di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio;
  - occupazioni con passi carrabili e manufatti simili;
  - occupazioni con impianti pubblicitari e di distribuzione carburanti;
  - occupazioni realizzate da aziende di erogazione di pubblici servizi con condutture, attraversamenti ed impianti di ogni genere.
- b) le misure base di tariffa per tipologie di occupazione determinate in rapporto alla loro natura e al beneficio economico che esse producono;
- c) criteri di determinazione del canone;
- d) agevolazioni speciali;
- e) modalità e termini per il pagamento del canone;
- f) accertamento e sanzioni;
- g) disciplina transitoria.

**Art. 149**

**Concessioni/Autorizzazioni**

1. Le occupazioni permanenti o temporanee di suolo, soprassuolo e sottosuolo appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, comportino o meno la costruzione di manufatti, sono soggette a concessione/autorizzazione.
2. Dette occupazioni, come innanzi individuate, consentono una utilizzazione particolare dei predetti beni alla quale consegue correlativamente una compressione del diritto di godimento generalizzato sugli stessi da parte della collettività.

## **Art. 150**

### **Procedimento per il rilascio degli atti di concessione e di autorizzazione**

1. Il rilascio dei provvedimenti di concessione e di autorizzazione, costituenti titolo per l'occupazione, è subordinato all'attivazione, allo sviluppo ed alla conclusione del relativo procedimento amministrativo in tutte le sue fasi.
2. Costituisce comunque causa di diniego per il rilascio della concessione/autorizzazione l'esistenza di morosità del richiedente nei confronti del Comune, per debiti inerenti il pagamento dei canoni e dei tributi dovuti.
3. Detto procedimento è regolato dai principi generali previsti in materia e va coordinato ed integrato con le disposizioni previste dal D. Lgs. 30/4/92 n. 285, recante il nuovo codice della strada, e dal relativo regolamento di esecuzione ed attuazione, nonché dalla Legge 7/8/90 n. 241.
4. Non sono comunque subordinate al previo rilascio del relativo provvedimento amministrativo le occupazioni effettuate con veicoli nelle apposite aree di parcheggio, nonché quelle realizzate da produttori agricoli nelle aree di mercato anche attrezzate.
5. Per tali occupazioni il documento di quietanza per il versamento del canone assolve contestualmente tale obbligo.

## **Art. 151**

### **Attivazione del procedimento amministrativo**

1. L'avvio del procedimento amministrativo per il rilascio dell'atto di concessione/autorizzazione ha luogo con la presentazione della relativa domanda diretta all'Amministrazione, la quale provvede a dare comunicazione all'interessato nei termini e con le modalità previste dal combinato disposto di cui agli artt. 7 e 8 della Legge 241/90 e successive modificazioni. La domanda, che va redatta in carta legale, deve contenere, a pena di improcedibilità:
  - I dati anagrafici del richiedente con l'indicazione del codice fiscale;
  - L'individuazione specifica dell'area, della strada o degli spazi pubblici sottostanti o soprastanti la cui utilizzazione particolare è oggetto della richiesta;
  - L'entità ( espressa in metri quadrati o lineari) e la durata dell'occupazione oggetto del provvedimento amministrativo;
  - L'uso particolare al quale si intende assoggettare l'area o lo spazio pubblico;
  - La descrizione particolareggiata dell'opera da eseguire, se l'occupazione consiste nella costruzione e mantenimento sul suolo pubblico di un manufatto;
  - L'impegno del richiedente di sottostare a tutti gli obblighi e alle disposizioni contenute nel presente regolamento nonché ad eventuali cauzioni che si ritenesse opportuno richiedere per la specifica occupazione.
2. La domanda deve essere corredata dei documenti relativi alla particolare tipologia di occupazione. Le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà sono ammesse nei casi previsti dall'art. 4 della Legge n. 15/68 e successive modificazioni ed integrazioni.

## **Art. 152**

### **Termine per la definizione del procedimento amministrativo**

1. Il procedimento amministrativo non si conclude necessariamente con il rilascio del provvedimento di concessione/autorizzazione, potendo l'Amministrazione ravvisare nell'occupazione richiesta motivi o situazioni di contrasto con gli interessi generali della collettività. In ogni caso, l'eventuale rilascio del provvedimento amministrativo deve

precedere l'occupazione materiale del suolo pubblico o del relativo spazio sottostante o soprastante.

2. Il termine entro il quale il procedimento deve concludersi è di giorni 30 dalla data di presentazione della domanda al Responsabile del procedimento amministrativo.
3. In caso di spedizione della domanda a mezzo del servizio postale, il termine iniziale di riferimento del procedimento è costituito dalla data di ricezione della stessa risultante dall'apposito avviso della relativa raccomandata.

### **Art. 153** **Istruttoria**

1. Il Responsabile del procedimento, ricevuta la domanda, provvede ad un esame preliminare di tutti gli elementi sui quali la stessa si fonda e ad un controllo della documentazione allegata.
2. Ove la domanda risulti incompleta negli elementi di riferimento dell'occupazione richiesta o in quelli relativi al richiedente ovvero carente nella documentazione di cui all'art. 4, il Responsabile formula all'interessato, entro 15 giorni dalla presentazione della documentazione, apposita richiesta di integrazione mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
3. L'integrazione o la regolarizzazione della domanda deve essere effettuata dal richiedente, a pena di archiviazione della stessa, entro 15 giorni dalla ricezione della raccomandata. Detto termine perentorio deve essere comunicato al richiedente con la medesima lettera raccomandata.
4. La richiesta di integrazione o di regolarizzazione della domanda sospende il periodo entro il quale deve concludersi il procedimento amministrativo.
5. Il Responsabile del procedimento verifica la completezza e la regolarità della domanda, provvede ad inoltrarla immediatamente agli uffici competenti dell'Amministrazione ove, per la particolarità dell'occupazione, si renda necessaria l'acquisizione di specifici pareri tecnici. Detti pareri devono essere espressi e comunicati al responsabile nel termine di 5 giorni dalla data di ricezione della relativa richiesta.

### **Art. 154** **Conclusione del procedimento**

1. Il Responsabile, terminata l'istruttoria, conclude il procedimento amministrativo rimettendo gli atti al Dirigente per l'emissione del relativo provvedimento di concessione/autorizzazione o del provvedimento di diniego della stessa.
2. Il Responsabile, nella previsione di esito favorevole della domanda, deve acquisire dall'ufficio competente o dal Concessionario del servizio di riscossione, la nota di determinazione analitica del canone di concessione, allegandola agli atti da rimettere al Dirigente per l'emissione del relativo provvedimento. La predetta nota dovrà fare parte integrante del provvedimento, ai sensi dell'art. 63, comma 1, del D. Lgs. n. 446/97.

### **Art. 155** **Rilascio della concessione/autorizzazione**

1. Il provvedimento di concessione/autorizzazione è rilasciato dal Dirigente del settore corrispondente alla particolare tipologia dell'occupazione previo versamento da parte del richiedente dei seguenti oneri:
  - Marca da bollo
  - Spese di sopralluogo

- Deposito cauzionale (eventualmente richiesto a titolo di garanzia per i danni derivanti dall'occupazione di suolo pubblico)
  - Pagamento canone per occupazioni spazi ed aree pubbliche
2. L'entità della cauzione è stabilita di volta in volta dall'ufficio tecnico, tenuto conto della particolarità dell'occupazione interessante il corpo stradale, le aree e le strutture pubbliche. La cauzione, non fruttifera di interessi, resta vincolata al corretto espletamento di tutti gli adempimenti imposto dal provvedimento amministrativo ed è restituita entro il termine di 10 giorni dalla data di verifica da parte dello stesso ufficio della regolare esecuzione dell'occupazione e dell'inesistenza di danni.

#### **Art. 156**

#### **Contenuto del provvedimento di concessione/autorizzazione**

1. Il provvedimento di concessione/autorizzazione deve contenere, oltre alla specifica indicazione del destinatario o dei destinatari utilizzatori del suolo o dello spazio pubblico:
- la misura esatta dell'occupazione, espressa in metri quadrati o lineari, con arrotondamento delle frazioni di metro quadrato o lineare superiore;
  - la durata dell'occupazione e l'uso specifico cui la stessa è destinata. Per le occupazioni permanenti la durata della concessione non può essere superiore ai 29 anni ai sensi dell'art. 27, comma 5, del nuovo codice della strada di cui al D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285;
  - gli adempimenti e gli obblighi del concessionario.

#### **Art. 157**

#### **Principali obblighi del concessionario**

1. E' fatto obbligo al concessionario di rispettare tutte le disposizioni contenute nel provvedimento di concessione/autorizzazione concernenti le modalità di utilizzo delle aree e degli spazi dati in uso particolare.
2. E' fatto altresì obbligo al concessionario, ove l'occupazione comporti la costruzione di manufatti, di rimettere in pristino l'assetto dell'area a proprie spese nel caso in cui dalla costruzione medesima siano derivati danni al suolo o a strutture preesistenti sull'area nonché di rimuovere eventuali materiali depositati o materiali di risulta della costruzione.
3. Il concessionario è, inoltre, tenuto ad utilizzare l'area o lo spazio pubblico concesso in modo da non limitare o disturbare l'esercizio di diritti altrui o arrecare danni a terzi.
4. Il concessionario è obbligato a custodire gli atti e i documenti comprovanti la legittimità dell'occupazione e ad esibirli a richiesta del personale incaricato dall'Amministrazione. In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione dei predetti atti e documenti, il concessionario deve darne immediata comunicazione all'Amministrazione che provvederà a rilasciare un duplicato a spese dell'interessato.

#### **Art. 158**

#### **Revoca e modifica della concessione/autorizzazione – Rinuncia.**

1. L'Amministrazione può revocare o modificare in qualsiasi momento, senza alcun obbligo di indennizzo, il provvedimento di concessione/autorizzazione, qualora sopravvengano motivi di pubblico interesse che rendano non più possibile o diversamente realizzabile l'occupazione.
2. Il concessionario può rinunciare all'occupazione con apposita comunicazione diretta all'Amministrazione. Se l'occupazione non è ancora iniziata, la rinuncia comporta la restituzione del canone eventualmente versato e del deposito cauzionale. Non sono rimborsabili gli oneri corrisposti dal concessionario per il rilascio del provvedimento

amministrativo. Se l'occupazione è in corso all'atto della comunicazione della rinuncia, il rimborso del canone eventualmente corrisposto è limitato al solo periodo di mancata occupazione. Per la restituzione del deposito cauzionale restano ferme le condizioni stabilite dal presente regolamento all'art. 8, comma 2.

3. Non possono essere oggetto di concessione/autorizzazione di occupazione di suolo pubblico le aree monumentali e di rilevante interesse storico/architettonico. Inoltre la Giunta Comunale, annualmente, individua le aree che saranno oggetto di manifestazioni ed eventi programmati dal Comune, e pertanto non potranno essere oggetto di concessione/autorizzazione di occupazione di suolo pubblico con dehors stagionali.

#### **Art. 159**

##### **Decadenza dalla concessione/autorizzazione**

1. La decadenza dalla concessione/autorizzazione si verifica nei seguenti casi:
  - violazione delle disposizioni concernenti l'utilizzazione del suolo o dello spazio pubblico concesso (abuso o uso diverso da quello per il quale è stata rilasciata la concessione/autorizzazione o il relativo provvedimento di variazione)
  - violazione degli obblighi previsti dall'atto di concessione/autorizzazione (manutenzione, particolari prescrizioni, ecc.)
  - mancato o parziale versamento del canone alla scadenza prevista dal presente regolamento.

#### **Art. 160**

##### **Subentro nella concessione/autorizzazione**

1. Il provvedimento di concessione/autorizzazione all'occupazione permanente o temporanea del suolo o dello spazio pubblico ha carattere personale e, pertanto, non ne è ammessa la cessione ad altri.
2. Nell'ipotesi in cui il titolare della concessione/autorizzazione trasferisca a terzi l'attività in relazione alla quale è stata concessa l'occupazione, il subentrante è obbligato ad attivare non oltre 30 giorni dal trasferimento il procedimento per il rilascio della nuova concessione/autorizzazione, proponendo all'Amministrazione apposita domanda con l'indicazione degli elementi di cui all'art. 155.
3. Nella stessa domanda devono essere indicati gli estremi della precedente concessione/autorizzazione rilasciata per l'attività rilevata.

#### **Art. 161**

##### **Rinnovo della concessione/autorizzazione**

1. Il titolare della concessione/autorizzazione può, entro 15 giorni prima della scadenza della stessa, chiederne il rinnovo, giustificandone i motivi.
2. La domanda di rinnovo deve essere rivolta all'Amministrazione, con le stesse modalità previste dall'art. 155 del regolamento almeno due mesi prima della scadenza, se trattasi di occupazioni permanenti, e di 15 giorni, se trattasi di occupazioni temporanee.
3. Nella domanda vanno indicati gli estremi della concessione/autorizzazione che si intende rinnovare.
4. Il procedimento attivato con la domanda segue lo stesso iter previsto in via generale dagli articoli 156, 157 e 158 del presente regolamento.
5. Il rinnovo è subordinato alla regolarità dei pagamenti relativi alle annualità precedenti, attestati dall'ufficio tributi.

**Art. 162**  
**Anagrafe delle concessioni/autorizzazioni**

1. Gli uffici competenti provvedono a registrare i provvedimenti di concessione/autorizzazione seguendo l'ordine cronologico della data del rilascio. Gli stessi uffici provvedono, altresì, a registrare le date di scadenza dei predetti provvedimenti nonché le loro eventuali variazioni.

**Art. 163**  
**Caratteristiche architettoniche dei dehors e altre strutture similari**

• **DEHORS**

1. Ai fini e per gli effetti del presente regolamento con il termine dehor si intende l'insieme degli elementi mobili, smontabili o comunque rimovibili, posti temporaneamente in modo funzionale ed armonico sul suolo pubblico o privato gravato da servitù di pubblico passaggio, che costituisce, delimita ed arreda, lo spazio per il ristoro all'aperto funzionale ad un locale di pubblico esercizio di somministrazione.
2. Ai fini e per gli effetti del presente regolamento l'autorizzazione si intende riferita ad un periodo con durata massima non superiore a 360 giorni, calcolati a far data dal giorno del rilascio, non è tacitamente rinnovabile e può essere prorogata fino ad un massimo di 360 giorni, previa istanza presentata almeno 15 giorni prima della scadenza.  
Al termine del periodo autorizzato, può essere richiesta una nuova autorizzazione di durata comunque non superiore a 360 giorni.
1. Gli elementi del dehor di cui al comma 1 sono individuati nel seguente elenco:
  - a) tavolini e sedie
  - b) pedane
  - c) fioriere ed elementi di delimitazione
  - d) ombrelloni
  - e) tende a sbraccio
  - f) coperture a capanno
  - g) coperture a doppia falda, a doppia cappottina, a padiglione
  - h) strutture a padiglione temporanee con possibilità di chiusura stagionale.
2. Con deliberazione della Giunta Comunale sono definite, per ogni tipologia di elementi per la composizione dei "dehors", le caratteristiche formali e tecnico-dimensionali dei materiali e dei colori oltre alle indicazioni dei parametri da rispettare per la loro collocazione, nonché le modalità per il controllo dei progetti presentati (disciplina delle procedure, criteri e modalità attuative, sanzioni).
3. Nel caso in cui l'autorizzazione per il dehor non sia prorogata ovvero non sia rilasciata nuova autorizzazione le strutture, i beni strumentali e i materiali di cui al comma 3 devono essere rimossi e l'area deve essere completamente sgomberata e restituita nelle condizioni originarie a spese del titolare dell'autorizzazione.

## • **STRUTTURE FISSE MURARIE**

E' consentita esclusivamente l'occupazione di suolo pubblico con strutture murarie per la realizzazione di fabbricati realizzati su suolo pubblico appositamente concesso in uso pluriennale e destinati ad ospitare attività commerciali o similari, quali: edicole per giornali, chioschi per la somministrazione di cibi e bevande, strutture per circoli sportivi e ricreativi su aree pubbliche date in concessione, distributori di carburanti, ecc.

La realizzazione delle suddette strutture, oltre che alla specifica normativa di settore, è comunque soggetta alla concessione del suolo, alla concessione edilizia ed al versamento degli OO.UU., se dovuti.

La concessione del suolo interessato e la realizzazione degli interventi edilizi dovrà essere preceduta da un convenzionamento riguardante le finalità da raggiungere e le modalità di gestione.

La convenzione dovrà inoltre stabilire:

- a) la durata della concessione, non rinnovabile tacitamente;
- b) il canone di concessione, che dovrà essere indicizzato e rapportato al contratto di concessione del diritto di superficie;
- c) le modalità ed i tempi di esecuzione degli interventi edilizi previsti, le modalità di gestione, la quota eventuale di uso gratuito delle strutture realizzate, in favore del Comune, per finalità pubbliche o di pubblico interesse;
- d) l'eventuale obbligo di riduzione in pristino o di cessione gratuita al Comune delle opere realizzate al termine della concessione;
- e) le garanzie da prestare al Comune per gli impegni convenzionali assunti.

Le opere edili realizzate dovranno comunque essere coerenti con il contesto urbanistico ed ambientale, nel quale si dovranno inserire in modo armonico. La verifica di tale prescrizione spetta agli organi tecnici e consultivi comunale competenti per il rilascio delle concessioni edilizie.

### **Art.163 bis**

#### **Occupazione temporanea con dehors su stalli di sosta a pagamento**

1. possono essere concessi stalli di sosta per l'installazione di dehors esclusivamente a bar, ristoranti o pizzerie per la somministrazione di alimenti su suolo pubblico;
2. tale occupazione sarà soggetta al pagamento del canone occupazione spazi ed aree pubbliche come da tariffa di cui all'art.169 del presente regolamento, con l'applicazione del coefficiente di valutazione economica pari a 0,18;
3. l'occupazione degli stalli potrà avvenire a partire dal 1° maggio al 30 settembre;
4. per la concessione dei suddetti stalli dovrà essere valutata anche l'esistenza di spazi destinati alla sosta nelle vie o piazze circostanti;
5. i dehors su stallo dovranno essere allestiti seguendo le caratteristiche architettoniche di cui al precedente art.163.

### **Art. 164**

#### **Occupazioni d'urgenza**

1. In caso di emergenza o di obiettiva necessità, l'occupazione del suolo pubblico può essere effettuata senza previa autorizzazione, sempre ché ne sia data immediata comunicazione e prova all'Amministrazione e sia comunque attivata dall'interessato, contestualmente all'occupazione, la procedura per il rilascio del provvedimento amministrativo.

2. La mancata comunicazione e l'inesistenza delle condizioni che hanno determinato l'occupazione d'urgenza danno luogo all'applicazione della sanzione prevista dal presente regolamento per le occupazioni abusive.



**CAPO II**  
**DISCIPLINA DEL CANONE DI CONCESSIONE/AUTORIZZAZIONE**

**Art. 165**  
**Oggetto del canone**

1. Sono soggette al canone di concessione/autorizzazione, come determinato dagli articoli seguenti del presente regolamento, le occupazioni permanenti e temporanee realizzate nelle strade, nei corsi, nelle piazze, nei mercati anche attrezzati e, comunque, su suolo demaniale o su patrimonio indisponibile dell'Amministrazione. Sono comunali, ai sensi dell'art. 2, comma 7, del D. Lgs. n. 285/92, i tratti di strade statali e provinciali attraversanti i centri abitati.
2. Sono parimenti soggette al canone di concessione/autorizzazione le occupazioni permanenti e temporanee degli spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico di cui al comma 1, effettuate con manufatti di qualunque genere, compresi i cavi, le condutture e gli impianti, nonché le occupazioni di aree private sulle quali si sia costituita nei modi di legge la servitù di pubblico passaggio.
3. Il canone non è applicabile per le occupazioni con balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile, nonché le tende solari poste a copertura dei balconi e per tutte le occupazioni inferiori al mezzo metro quadrato o lineare. Non è altresì applicabile alle seguenti tipologie di occupazioni:
  - a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni e loro Consorzi, da Enti religiosi per l'esercizio dei culti ammessi nello Stato, dagli Enti pubblici di cui all'art. 87, comma 1, lett. c) del T.U. delle Imposte sui redditi (DPR n. 917/86) per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
  - b) le tabelle indicative delle stazioni e ferrovie e degli orari dei servizi pubblici di trasporto;
  - c) le tabelle che interessano la circolazione stradale, purchè non contengano indicazioni pubblicitarie;
  - d) le occupazioni occasionali non superiori a 2 ore;
  - e) le occupazioni con tende a fronte di esercizi pubblici/commerciali;
  - f) le occupazioni con innesti o allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi;
  - g) le occupazioni in occasione di manifestazioni pubbliche, ricorrenze e festività, non aventi finalità di lucro, o comunque patrocinate dal Comune con apposito atto deliberativo;
  - h) le occupazioni effettuate con accessi ai fondi rustici;
  - i) le occupazioni effettuate con bocche di lupo;
  - j) le occupazioni con fioriere decorative collocate nelle adiacenze degli esercizi commerciali;
  - k) le occupazioni poste in essere dai portatori di handicap o quelle realizzate a favore degli stessi da altri soggetti;
  - l) le occupazioni effettuate per l'esercizio del servizio pubblico non di linea a mezzo taxi con autovettura.

**Art. 166**  
**Soggetti tenuti al pagamento del canone**

1. E' obbligato al pagamento del canone, di cui al presente regolamento, il titolare dell'atto di concessione/autorizzazione e, in mancanza, l'occupante di fatto, anche abusivo, in relazione all'entità dell'area o dello spazio pubblico occupato, risultante dal medesimo provvedimento amministrativo o dal verbale di contestazione della violazione o del fatto materiale.
2. La titolarità del provvedimento, per il quale si rende dovuto il canone di concessione/autorizzazione, spetta unicamente al soggetto che pone in essere materialmente l'occupazione.

**Art. 167**  
**Durata delle occupazioni**

1. Le occupazioni di suolo pubblico sono permanenti e temporanee.
2. Sono permanenti le occupazioni, di carattere stabile, effettuate anche con manufatti, la cui durata, risultante dal provvedimento di concessione, non è inferiore all'anno e, comunque, non è superiore a 29 anni. Le frazioni superiori all'anno sono computate per anno intero.
3. Sono temporanee le occupazioni, effettuate anche con manufatti, la cui durata, risultante dall'atto di autorizzazione, è inferiore all'anno.
4. Le occupazioni abusive, comunque effettuate, risultanti dal verbale di contestazione redatto da un pubblico ufficiale o dal concessionario del servizio di riscossione e accertamento del canone, sono considerate sempre temporanee.

**Art. 168**  
**Suddivisione del territorio comunale**

1. La tariffa base per la determinazione del canone di concessione/autorizzazione è graduata in rapporto all'importanza delle aree e degli spazi pubblici occupati. A tal fine il territorio comunale risulta suddiviso in tre categorie, secondo l'allegato A – classificazione di strade ed aree pubbliche – al presente regolamento.

**Art. 169**  
**Determinazione della misura di tariffa base**

• OCCUPAZIONI TEMPORANEE:

1. Per le occupazioni temporanee di suolo e spazi pubblici, la misura di tariffa a giorno per metro quadrato o metro lineare è di:

I categoria	II categoria	III categoria
€. 1,0285	€. 0,8107	€. 0,6534

2. Per le occupazioni temporanee, anche non continuative, aventi durata inferiore al giorno, la misura di cui al comma 1, moltiplicata per il valore di cui al successivo articolo 172 del presente regolamento, è determinata a fasce orarie:
  - a) occupazioni fino a 7 ore riduzione del 75%
  - b) occupazioni oltre le 7 ore tariffa intera
- OCCUPAZIONI PERMANENTI:
3. Per le occupazioni permanenti di suolo e di spazi pubblici, la tariffa annua per metri quadrati e per metri lineari è determinata nella misura percentuale di 8% della tariffa giornaliera stabilita, per la specifica categoria di riferimento, per le occupazioni temporanee di cui al comma 1.
4. Le eventuali variazioni di tariffa saranno stabilite con apposito provvedimento della Giunta Comunale nei termini stabiliti dalle norme vigenti.

## **Art. 170**

### **Coefficiente di valutazione economica dell'occupazione**

1. Il coefficiente di valutazione del beneficio economico dell'occupazione è il valore attribuito all'attività connessa all'occupazione per il quale va moltiplicata la misura base di tariffa fissata all'art. 169 del presente regolamento.
2. Il valore di cui al comma 1, determinato analiticamente nella tabella prevista dal successivo articolo 172 per ogni singola fattispecie di occupazione, non può essere in ogni caso inferiore a 0,10 e superiore a 2,00.

## **Art. 171**

### **Particolari tipologie e criteri di determinazione della relativa superficie**

#### **OCCUPAZIONI PERMANENTI:**

1. Passi carrabili. Definizione:
  - Sono considerati passi carrabili, ai fini dell'applicazione del canone di concessione, quei manufatti costruiti, anche senza titolo, sul suolo pubblico, aventi la specifica funzione di facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata. I semplici accessi che si aprono direttamente sul suolo pubblico, sprovvisti di qualsiasi manufatto, non danno luogo all'applicazione del canone. L'Amministrazione, tuttavia, su espressa richiesta degli interessati può concedere un'area di rispetto non superiore alla misura convenzionale di mq. 5. La superficie del passo carrabile è quella risultante dal relativo atto di concessione: convenzionale (larghezza del passo per la profondità di ml. 1 convenzionale).  
Ove non vi sia più interesse ad utilizzare il passo carrabile, può essere avanzata richiesta all'Amministrazione di abolizione del passo. Le spese di messa in pristino dell'assetto stradale sono a carico del richiedente.  
Non sono soggetti al canone i passi carrabili per i quali, nelle annualità precedenti all'applicazione dello stesso, sia avvenuta l'affrancazione della Tosap.
2. Occupazioni con impianti per la distribuzione dei carburanti
  - Per le occupazioni con impianti per la distribuzione dei carburanti, la superficie di riferimento per la determinazione del canone è quella corrispondente all'intera area di esercizio dell'attività risultante dal provvedimento di concessione. Non hanno autonoma rilevanza le occupazioni realizzate con le singole colonnine montanti ed i relativi serbatoi sotterranei nonché le occupazioni con altre strutture ed impianti di servizio.

#### **OCCUPAZIONI TEMPORANEE:**

1. Occupazione nei mercati settimanali;
  - Per i mercati settimanali, il cui svolgimento è regolato da apposito regolamento, la superficie computabile ai fini del canone è quella risultante dall'atto di autorizzazione rilasciato annualmente ai singoli operatori commerciali.
2. Spettacoli viaggianti e commercio in forma itinerante
  - Per le occupazioni con attività dello spettacolo viaggiante o nell'esercizio di mestieri girovaghi, la superficie computabile ai fini del canone è quella risultante dall'atto di autorizzazione. Nelle occupazioni di cui sopra non sono computabili quelle realizzate con veicoli destinati al ricovero di mezzi e persone.
  - Per le occupazioni nell'esercizio dell'attività commerciale in forma itinerante, la superficie di riferimento del canone è quella relativa al singolo posto assegnato con l'atto di autorizzazione per la durata di ore 7. La sosta lungo il percorso previsto, ancorché per l'esercizio dell'attività commerciale, non assume rilevanza ai fini del canone.

3. Occupazioni con impalcature e cantieri per l'esercizio dell'attività edilizia
- Per le occupazioni con impalcature, ponteggi, ecc. finalizzate all'esercizio dell'attività edilizia, la superficie computabile per la determinazione del canone è quella corrispondente allo sviluppo orizzontale al suolo di tali strutture, ovvero a quello maggiore risultante dall'atto di autorizzazione. Al medesimo atto di autorizzazione occorre fare riferimento per la individuazione della superficie concessa per uso cantiere.

**Art. 172**

**Tabella dei coefficienti di valutazione economica per le specifiche attività esercitate dai titolari delle concessioni/autorizzazioni**

<b>ATTIVITA'</b>	<b>TIPOLOGIA DI OCCUPAZIONE</b>	<b>COEFFICIENTE VALUTAZIONE ECONOMICA</b>
Agricoltura, foreste, caccia e pesca, produzione di beni e servizi di imprese artigiane iscritte nel relativo albo	Suolo pubblico	0.50
	Passi carrabili	0.25
	Spazi soprastanti e sottostanti	0.17
	Aree di mercato	0.20
	Impianti pubblicitari	0.17
	Commercio in forma itinerante	0.60
	Impalcature, ponteggi e cantieri	0.45
Industriale ed erogazione di pubblici servizi	Suolo pubblico	0.75
	Passi carrabili	0.50
	Spazi soprastanti e sottostanti	0.35
	Impianti pubblicitari	0.35
	Impalcature, ponteggi e cantieri	0.45
	Cavi e condutture	0.20
Professionali o artistiche, servizi vari, credito e assicurazioni, finanziarie, privati	Suolo pubblico	0.80
	Passi carrabili	0.50
	Spazi soprastanti e sottostanti	0.35
	Aree di mercato	0.40
	Impianti pubblicitari	0.35
	Commercio in forma itinerante	1.30
	Spettacoli viaggianti	0.25
Enti e associazioni non aventi scopo di lucro, movimenti politici e sindacali	Suolo pubblico	0.30
	Passi carrabili	0.25
	Spazi soprastanti e sottostanti	0.15
	Impianti pubblicitari	0.17
Commercio all'ingrosso e minuto, alberghiere e turistiche, pubblici esercizi e bar, distributori di carburante	Suolo pubblico	0.85
	Passi carrabili	0.50
	Spazi soprastanti e sottostanti	0.35
	Aree di mercato	0.80
	Impianti pubblicitari	0.35
	Commercio in forma itinerante	1.80
	Aree di servizio distributori	1.80
Dehor	Dehor	0,10
	Dehor su strisce blu	0,18

## **Art. 173**

### **Criteri ordinari di determinazione del canone**

1. La misura complessiva del canone per le occupazioni permanenti e temporanee è determinata come segue:

- OCCUPAZIONI PERMANENTI:

La tariffa base prevista a giorno per categoria di importanza per le occupazioni temporanee (TB), determinata nella misura percentuale di cui all'art. 169 - comma 3 va moltiplicata per il coefficiente di valutazione economica (CE) di cui alla tabella dell'art. 172 e per 365 . L'importo così ottenuto va ulteriormente moltiplicato per i metri quadrati o metri lineari dell'occupazione.

**TB x 8/100 x CE x 365 x MQ/ML**

Per le occupazioni permanenti sorte o scadenti in corso d'anno, la misura del canone per singola frazione è quella giornaliera per i giorni di effettiva occupazione.

- OCCUPAZIONI TEMPORANEE:

La tariffa base (TB) prevista a giorno per le categorie di importanza di cui all'art. 169 va moltiplicata per il coefficiente di valutazione economica (CE) di cui alla tabella dell'art. 172. L'importo così ottenuto va ripartito a fasce orarie (FO) e la risultante moltiplicata per il numero dei metri quadrati o dei metri lineari.

**TB x CE : MFO (misura della fascia oraria) x MQ/ML**

## **Art. 174**

### **Criteri particolari di determinazione del canone per occupazioni realizzate da aziende erogatrici di pubblici servizi**

1. Per le occupazioni permanenti realizzate da aziende erogatrici di pubblici servizi con cavi e condutture soprastanti e sottostanti il suolo comunale nonché con impianti e manufatti di vario genere, compresi pozzetti, camerette di manutenzione, cabine, ecc., la misura complessiva del canone annuo è determinata, in sede di prima applicazione del predetto onere, in €. 0,52 per ogni utente.  
In ogni caso la misura del canone annuo non può essere inferiore a €. 516,46. La medesima misura di €. 516,46 è dovuta complessivamente per le occupazioni di cui al comma 1, realizzate per l'esercizio di attività strumentali ai pubblici servizi, intendendosi per attività strumentale quella direttamente connessa all'erogazione dei servizi resi dai soggetti di cui al comma 1.
2. Per le occupazioni realizzate dai soggetti di cui al comma 1, nelle annualità successive a quella di istituzione del canone, detto onere deve essere rivalutato in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.
3. il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente e il canone relativo deve essere versato in unica soluzione entro il 30 aprile di ciascun anno.

**Art. 175**  
**Agevolazioni**

1. Per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante si applica una riduzione sulla superficie occupata nella misura del 50% per le occupazioni fino a 100 mq., del 25% per le occupazioni da 101 a 900 mq. e del 10% per le occupazioni oltre i 900 mq.
2. Per le occupazioni a carattere temporaneo effettuate con ponteggi e cantieri è prevista una riduzione della tariffa del 75% quando per cause eccezionali e non dipendenti dalla volontà dell'impresa o dei proprietari non sia stato possibile portare a termine i lavori nel periodo richiesto. Tale riduzione, che sarà applicata nel periodo previsto dalla nuova autorizzazione o proroga della precedente, dovrà essere richiesta per iscritto dall'interessato entro il termine dell'occupazione previsto nella concessione.
3. Per le occupazioni temporanee realizzate da aziende erogatrici di pubblici servizi e da enti pubblici e religiosi aventi finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica è prevista una riduzione di tariffa del 75%.
4. Per le occupazioni temporanee di suolo pubblico effettuate dagli ambulanti a posto fisso è concessa una riduzione dei giorni per ferie e/o malattia per un massimo di 5 giorni di mercato all'anno; la riduzione dovrà essere richiesta per iscritto dall'operatore entro il 31 gennaio dell'anno seguente allegando i giustificativi delle giornate di assenza e verrà concessa esclusivamente agli operatori in regola con i pagamenti del canone o.s.a.p.

**Art. 176**  
**Modalità e termini per il pagamento del canone**

1. Per le occupazioni permanenti, nella prima annualità di riferimento dell'occupazione, il pagamento del canone deve essere eseguito contestualmente al rilascio del relativo atto di concessione, la cui validità è condizionata dalla dimostrazione dell'avvenuto pagamento.
2. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione, il pagamento del canone va effettuato entro il 31 gennaio di ciascun anno; se tale data cade in giorno festivo, il versamento va effettuato entro il primo giorno feriale successivo.
3. Per le occupazioni temporanee, il pagamento del canone va effettuato al momento del rilascio dell'atto di autorizzazione o alla data stabilita nello stesso provvedimento.
4. Per importi superiori a €. 258,23 il pagamento del canone dovuto sia per le occupazioni permanenti che temporanee, può essere effettuato in 4 rate di eguale importo, aventi scadenza il 31 gennaio, 30 aprile, 31 luglio, 31 ottobre.
5. Il versamento del canone dovrà essere effettuato con versamento diretto alla Tesoreria del Comune o su conto corrente postale intestato alla Tesoreria medesima. Nel caso di gestione del servizio in concessione per il tramite del Concessionario previsto dall'art. 52, comma 5, lett. b) del D.Lgs. n. 446/97.

**Art. 177**  
**Funzionario Responsabile**

1. L'Amministrazione designa il Funzionario Responsabile cui sono attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale del canone. Il predetto Funzionario sottoscrive i relativi atti, compresi quelli che autorizzano rimborsi, e ne dispone la notifica.
2. Nel caso di gestione del servizio in concessione, le attribuzioni di cui al comma precedente spettano al Concessionario del servizio, sotto la supervisione e vigilanza del Comune.

**Art. 178**  
**Sanzioni**

1. Le violazioni alle disposizioni contenute nel presente regolamento, con l'eccezione di cui al successivo punto 2, sono punite con l'applicazione della sanzione amministrativa nella misura da €. 103,00 a €. 516,00 con l'osservanza delle norme contenute nelle Sezioni I e II del Capo I della Legge n. 689/81.
2. Le occupazioni di suolo pubblico prive della necessaria concessione sono punite in esito a verbale di contestazione redatto da competente pubblico ufficiale, con una sanzione amministrativa pecuniaria di importo doppio rispetto all'importo del canone dovuto, irrogata dal Funzionario responsabile dell'Ufficio competente dell'Amministrazione comunale.
3. E' fatto obbligo al Concessionario per la riscossione comunicare agli uffici competenti del Comune eventuali violazioni riscontrate.

**Art. 179**  
**Omesso o insufficiente pagamento**

1. In caso di omesso od insufficiente pagamento entro i termini previsti, il Funzionario Responsabile della gestione del canone diffida l'interessato ad adempiere, assegnandoli un termine di 15 giorni, decorso inutilmente il quale, provvede ad emettere apposito avviso di contestazione ed irrogazione della sanzione, prevista nella misura del 30% del canone evaso, mediante notifica tramite raccomandata ordinaria con avviso di ricevimento, con indicazione del termine di 60 giorni per il pagamento.
2. Decorso inutilmente il termine indicato, il Funzionario responsabile della gestione del canone, procede alla riscossione coattiva degli importi dovuti e dà comunicazione agli uffici competenti del Comune per la revoca della concessione di cui all'art. 158 del presente regolamento.
3. Sulle somme comunque versate in ritardo sono dovuti gli interessi moratori calcolati al tasso legale

**Art. 180**  
**Recupero canone evaso**

1. L'Amministrazione, nell'ambito dell'attività di verifica ed accertamento dell'entrata, provvede al recupero del canone evaso notificando all'interessato, anche mediante raccomandata con avviso di ricevimento, apposito avviso, con invito ad adempiere nel termine di 60 giorni. La notifica dei predetti avvisi è effettuata entro il quinto anno successivo alla data di riferimento dell'obbligazione stabilita nel foglio allegato all'atto di concessione.
2. Per le occupazioni abusive, il verbale di contestazione della violazione costituisce titolo per il versamento del canone, alla cui determinazione provvede l'ufficio competente dandone notizia all'interessato nel termine e con le modalità di cui al comma precedente.

**Art. 181**  
**Disposizione finale e transitoria**

1. Le concessioni e le autorizzazioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche rilasciate anteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono ritenute valide, semprechè le stesse non siano in contrasto con le disposizioni contenute nel regolamento medesimo.
2. Il pagamento del canone, previa relativa liquidazione da parte dell'ufficio competente, costituisce implicita conferma dei predetti provvedimenti.

**Art. 182**

**Entrata in vigore ed abrogazione di precedenti disposizioni**

1. Le disposizioni del presente Regolamento si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2008.
2. Vengono altresì abrogate con la medesima decorrenza tutte le disposizioni incompatibili con quelle contenute nel presente Regolamento, ad eccezione di quelle che costituiscono norme speciali.



## **TITOLO VII REGOLAMENTO**

### **IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI**

#### **CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI**

##### **Art. 183**

##### **Oggetto**

1. Il presente regolamento disciplina nel territorio del Comune di Acqui Terme le modalità di esecuzione e l'applicazione dell'imposta relativa alle forme pubblicitarie previste dal Decreto legislativo 15 novembre 1993 n° 507 e successive modificazioni ed integrazioni; disciplina, altresì, nello stesso ambito, il servizio delle pubbliche affissioni e la riscossione dei relativi diritti.

##### **Art. 184**

##### **Ambito di applicazione**

1. La pubblicità esterna e le pubbliche affissioni sono soggette secondo le disposizioni degli articoli seguenti rispettivamente al pagamento di una imposta o di un diritto a favore del Comune nel cui territorio sono effettuate.

##### **Art. 185**

##### **Classificazione del Comune e categorie speciali**

1. A norma dell'articolo 2 del Decreto legislativo n°507/93, il Comune di Acqui Terme, la cui popolazione residente al 31/12/07 è di n° 20.458 abitanti, rientra nella IV classe impositiva e applica le tariffe previste nei successivi articoli del presente regolamento.
2. Visto l'art. 10 della legge 28/12/2001 n. 448 il Comune individua zone di categorie speciale per le pubbliche affissioni e l'imposta comunale sulla pubblicità, così come indicato negli allegati al presente regolamento, per farne parte integrante e sostanziale (Allegato 1 "elenco vie" – Allegato 2 "piantina").

##### **Art. 186**

##### **Tariffe**

1. Le tariffe dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni per l'anno in corso devono essere deliberate entro la data stabilita da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; in caso contrario vengono riconfermate le tariffe dell'anno precedente.

**Art. 187**  
**Aumento stagionale**

1. In relazione al disposto dell'art. 3, comma 6, del Decreto legislativo n°507/93, poiché il Comune è oggetto di rilevanti flussi turistici in quanto sede di stazione di cure termali, alle tariffe per la pubblicità di cui agli art. 12 – comma 2-, 14 – commi 2, 3, 4, 5 – e dell'art. 15, nonché limitatamente alle affissioni di carattere commerciale, per il periodo compreso dal 1° giugno al 30 settembre di ciascun anno, viene applicata una maggiorazione del 50%

**Art. 188**  
**Funzionario responsabile**

1. Il Comune designa un Funzionario cui sono attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale del pubblico servizio; il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi di accertamento, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.
2. L'Amministrazione comunicherà alla Direzione Centrale per la fiscalità locale del Ministero delle Finanze il nominativo del funzionario responsabile entro sessanta giorni dalla sua nomina.
3. Nel caso di gestione del servizio in concessione le attribuzioni di cui sopra spettano al Concessionario del servizio sotto la supervisione e vigilanza del Comune.
4. Il personale addetto al servizio dovrà essere munito di apposita tessera di riconoscimento, rilasciata dal Comune e predisposta dal Concessionario.

## **CAPO II IMPOSTA SULLA PUBBLICITÀ**

### **Art. 189 Presupposto dell'imposta**

1. Presupposto dell'imposta e' la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata attraverso forme di comunicazione visive o acustiche, diverse da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che sia da tali luoghi percepibile.
2. Ai fini dell'imposizione si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di una attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni e servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.

### **Art. 190 Soggetto passivo**

1. Soggetto passivo dell'imposta sulla pubblicità, tenuto al pagamento in via principale, e' colui che dispone a qualsiasi titolo del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso, mentre e' solidamente obbligato al pagamento dell'imposta colui che produce o vende merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.

### **Art. 191 Modalità di applicazione dell'imposta**

1. L'imposta si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica in cui e' circoscritto il mezzo pubblicitario, indipendentemente dal numero di messaggi in esso contenuti.
2. Le superfici inferiori ad un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato.
3. Non si fa luogo ad applicazioni di imposta per le superfici inferiori 300 centimetri quadrati.
4. Per i mezzi pubblicitari polifacciali l'imposta e' calcolata in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità.
5. Per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche l'imposta e' calcolata in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.
6. I festoni di bandierine e simili, nonché i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro, si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario.
7. Qualora l'esposizione pubblicitaria venga effettuata in forma luminosa o illuminante la tariffa di imposta e' maggiorata del 100%.

**Art. 192**  
**Maggiorazioni e riduzioni di imposta**

1. Le maggiorazioni di imposta a qualunque titolo previste sono cumulabili e devono essere applicate alla tariffa base.
2. Le riduzioni non sono cumulabili.

**Art. 193**  
**Pubblicità luminosa o illuminata**

1. Per pubblicità luminosa si intende quella in cui i caratteri e il disegno costituenti la pubblicità sono essi stessi composti da una fonte di luce, mentre per pubblicità ordinaria illuminata si intende quella che e' resa visibile da apposita luce che vi si proietta.

**Art. 194**  
**Dichiarazione di imposta**

1. I soggetti passivi di cui all'art. 190 sono tenuti prima di iniziare la pubblicità a presentare all'ufficio competente apposita dichiarazione, anche cumulativa, nella quale devono essere indicate le caratteristiche, la durata della pubblicità e l'ubicazione dei mezzi pubblicitari esposti utilizzando il modello predisposto dal Comune che viene messo a disposizione degli interessati.
2. La dichiarazione deve essere presentata anche nei casi di variazione della pubblicità che comportino la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata.
3. Qualora venga omessa la presentazione della dichiarazione, la pubblicità ordinaria, quella effettuata con veicoli in genere, nonché la pubblicità effettuata, per conto proprio o altrui, con pannelli luminosi o proiezioni si presume effettuata in ogni caso dal primo gennaio dell'anno in cui e' stata accertata.
4. Per le altre fattispecie imponibili, la presunzione opera dal primo giorno del mese in cui e' stato effettuato l'accertamento.
5. Per le denunce di variazione dovrà procedersi al conguaglio fra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.
6. La pubblicità annuale si intende prorogata con il semplice pagamento della relativa imposta da eseguirsi entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro il medesimo termine.

**Art. 195**  
**Pagamento dell'imposta**

1. Per la pubblicità ordinaria annuale, quella di durata superiore a tre mesi, la pubblicità effettuata con veicoli e quella varia, l'imposta e' dovuta per anno solare di riferimento cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. Per le altre fattispecie imponibili, periodo d'imposta e' quello specificato nelle relative disposizioni.
3. Il pagamento dell'imposta deve essere eseguito mediante versamento a mezzo c/c postale intestato al Comune, ovvero direttamente presso le Tesorerie Comunali, ovvero , in caso di affidamento in concessione, al suo Concessionario anche mediante c/c postale.
4. L'attestazione dell'avvenuto pagamento deve essere allegata alla prescritta dichiarazione.
5. Per la pubblicità relativa a periodi inferiori all'anno, l'imposta deve essere corrisposta in unica soluzione, mentre per la pubblicità annuale l'imposta può essere corrisposta in rate trimestrali anticipate quando l'importo supera €. 1.549,37.

#### **Art. 196**

#### **Pubblicità effettuata su spazi o aree comunali**

1. Qualora la pubblicità sia effettuata su impianti installati su beni appartenenti o dati in godimento al Comune, l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità non esclude quella della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, nonché il pagamento di un canone di locazione o concessione.

#### **Art. 197**

#### **Pubblicità ordinaria**

1. Per la pubblicità effettuata mediante insegne, cartelli, targhe, stendardi o qualsiasi altro mezzo non previsto dai successivi articoli, si applica la tariffa dell'imposta per ogni metro quadrato di superficie e per anno solare.
2. Per le fattispecie pubblicitarie di cui sopra che abbiano durata non superiore a tre mesi si applica per ogni mese o frazione la tariffa pari al 10% di quella base.
3. Per la pubblicità effettuata mediante affissioni dirette, anche per conto altrui, di manifesti e simili su apposite strutture adibite all'esposizione di tali mezzi, purché regolarmente autorizzate, si applica l'imposta base alla superficie complessiva degli impianti, per metro quadrato con le modalità previste per la pubblicità ordinaria.
4. Ove l'impianto destinato all'affissione diretta sia collocato per un periodo non superiore a tre mesi, l'esposizione è soggetta al pagamento dell'imposta sulla pubblicità in base alla superficie complessiva dell'impianto stesso, ad una tariffa commisurata, per ogni mese o frazione, a quella prevista al comma 2 che precede.
5. In assenza di autorizzazione, si applica la tariffa di cui al primo comma per ogni singola esposizione pubblicitaria con l'erogazione delle sanzioni di cui al capo IV del presente regolamento, trattandosi di esposizione affissionistico – pubblicitaria abusiva.
6. Per le pubblicità di cui sopra che abbiano una superficie compresa tra mq. 5,50 e mq. 8,50, la tariffa dell'imposta è maggiorata del 50% per quelle di superficie superiore a metri quadri 8,50 la maggiorazione è del 100%.

#### **Art. 198**

#### **Pubblicità effettuata con veicoli**

1. Per la pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all'interno e all'esterno di veicoli in genere, di vetture autofilotranviarie, battelli, barche e simili, di uso pubblico o privato,

- l'imposta è dovuta in base alla superficie complessiva dei mezzi pubblicitari installati su ciascun veicolo nella misura e con le modalità previste per la pubblicità ordinaria.
2. Per la pubblicità effettuata all'esterno dei veicoli suddetti sono dovute le maggiorazioni di cui all'articolo 197, ultimo comma, del presente regolamento.
  3. Per i veicoli adibiti ad uso pubblico l'imposta è dovuta al Comune che ha rilasciato la licenza di esercizio; per i veicoli adibiti a servizi di linea interurbana l'imposta è dovuta nella misura della meta' a ciascuno dei Comuni in cui ha inizio e fine la corsa.
  4. Per i veicoli adibiti ad uso privato l'imposta è dovuta al Comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza anagrafica o la sede.
  5. Per la pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti ai trasporti per suo conto, l'imposta è dovuta per anno solare al Comune ove ha sede l'impresa stessa o qualsiasi altra sua dipendenza, ovvero al Comune ove sono domiciliati i suoi agenti o mandatari che alla data del primo gennaio di ciascun anno, o a quella successiva di immatricolazione, hanno in dotazione detti veicoli.
  6. Per i veicoli di cui al comma 3 non è dovuta l'imposta per l'indicazione del marchio, della ragione sociale e dell'indirizzo dell'impresa, purché sia apposta non più di due volte e ciascuna iscrizione non sia di superficie superiore a mezzo metro quadrato.
  7. L'imposta non è dovuta altresì per l'indicazione, sui veicoli utilizzati per il trasporto, della ditta e dell'indirizzo dell'impresa che effettua l'attività di trasporto, anche per conto terzi, limitatamente alla sola superficie utile occupata da tali indicazioni.
  8. E' fatto obbligo di conservare l'attestazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta e di esibirla a richiesta degli agenti autorizzati.

#### **Art. 199**

#### **Pubblicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni**

1. Per la pubblicità effettuata per conto altrui con insegne, pannelli o altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine e simili mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmate in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o similare, si applica l'imposta, indipendentemente dal numero dei messaggi per metro quadrato di superficie e per anno solare.
2. Per le fattispecie pubblicitarie di cui sopra che abbiano una durata non superiore a tre mesi si applica per ogni mese o frazione la tariffa e' pari al 10% di quella di cui al comma 1.
3. Qualora le sopraindicate forme pubblicitarie vengano effettuate per conto proprio dell'impresa, l'imposta si applica in misura pari alla meta' delle rispettive tariffe.
4. Per la pubblicità realizzata in luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche effettuate su schermi o pareti riflettenti, si applica l'imposta per ogni giorno, indipendentemente dal numero dei messaggi e dalla superficie adibita alla proiezione.
5. Qualora la pubblicità di cui al comma 4 abbia durata superiore a 30 giorni, per ogni giorno successivo al trentesimo si applica una tariffa giornaliera pari alla meta' di quella ivi prevista.

#### **Art. 200**

#### **Pubblicità varia**

1. Per la pubblicità effettuata con striscioni o altri mezzi similari che attraversano strade o piazze la tariffa dell'imposta, per ciascun metro quadrato e per ogni periodo di esposizione di 15 giorni o frazione, e' pari a quella prevista dall'articolo 197, comma 1.

2. La concessione di esporre tale pubblicità potrà essere rilasciata solo quando l'ubicazione, le dimensioni, i disegni e le iscrizioni delle tele, i relativi mezzi siano compatibili con l'estetica ed il decoro urbano, e la normativa prevista dal Codice Stradale.
3. Gli striscioni dovranno essere collocati ad una altezza non inferiore a metri 4.50 dal piano stradale.
4. Per la pubblicità effettuata da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifestini, ivi compresa quella eseguita su specchi d'acqua, e' dovuta l'imposta per ogni giorno o frazione, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati.
5. Per la pubblicità eseguita con palloni frenati e simili, si applica l'imposta prevista per le fattispecie di cui al comma 4 ridotta del 50%, per ogni giorno o frazione.
6. Qualora non si oppongano motivi di decoro o di polizia urbana, il Comune consente la distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari. Per effettuazione di detta pubblicità, l'imposta e' dovuta per ciascuna persona impiegata nella distribuzione od effettuazione per ogni giorno o frazione, indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari o dalla quantità di materiale distribuito.
7. Per la pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori o simili, l'imposta e' dovuta per ciascun punto di pubblicità e per ciascun giorno o frazione.
8. La pubblicità eseguita con qualsiasi mezzo acustico, fisso o mobile, se percepibile da qualsiasi luogo pubblico, può essere eseguita esclusivamente dalle ore 9 alle ore 13 e dalle ore 16 alle ore 19 di ogni giorno settimanale, esclusa la domenica.
9. La pubblicità fonica e' vietata in prossimità di case di cura e di riposo ed in prossimità di scuole pubbliche e di edifici destinati al culto durante le ore di lezione o di cerimonie.
10. In ogni caso l'intensità della voce e dei suoni emessi dal mezzo diffusivo non dovrà superare la misura di 65 decibel.

#### **Art. 201**

##### **Procedure per ottenere il provvedimento per l'installazione degli impianti**

1. L'esecuzione delle forme pubblicitarie di cui al presente Regolamento e' sottoposta alla disciplina prevista dalle leggi penali, di pubblica sicurezza, dalle disposizioni sulla circolazione stradale, dalle norme a tutela delle cose di interesse artistico o storico e delle bellezze naturali, dai regolamenti edilizio e di polizia urbana.
2. L'autorizzazione ad eseguire la pubblicità dovrà risultare ad atto scritto.
3. L'autorizzazione sarà rilasciata dal Dirigente del settore competente ai sensi delle disposizioni sulla circolazione stradale e dei regolamenti edilizio e di polizia urbana, previo consenso della competente autorità, qualora i mezzi pubblicitari debbano essere collocati in zone nelle quali resistano vincoli a tutela delle cose di interesse artistico e storico e delle bellezze naturali.
4. L'autorizzazione per la pubblicità ordinaria di cui all'art. 12 del Decreto lgs. 507/93, e per la pubblicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni di cui all'art. 14 del sopracitato decreto, superiori a trenta giorni, sarà rilasciata dal Dirigente sentita la Commissione Edilizia.

Ai sensi dell'art. 2 della Legge 7.08.1990 n 241, il termine per la conclusione del procedimento relativo alla richiesta avanzata ai sensi del precedente comma 1, e' fissato in 90 giorni. Qualora vengano richiesti da parte dell'ufficio chiarimenti o integrazioni della documentazione prodotta, il termine e' prorogato di trenta giorni

#### **Art. 202**

##### **Riduzioni dell'imposta**

1. La tariffa dell'imposta e' ridotta alla meta':
  - a) per la pubblicita' effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro Ente non avente scopo di lucro;
  - b) per la pubblicita' relativa a manifestazioni politiche, sindacali, sportive, filantropiche e religiose da chiunque realizzate con il patrocinio o la partecipazione degli Enti Territoriali;
  - c) per la pubblicita' relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti o di beneficenza.

**Art. 203**  
**Esenzioni dall'imposta**

1. Sono esenti dall'imposta:
  - a) la pubblicita' realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisce all'attivita' negli stessi esercitata, nonche' i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali medesimi purché siano attinenti all'attivita' in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
  - b) gli avvisi esposti al pubblico nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali, o in mancanza nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attivita' svolta, nonche' quelli riguardanti la localizzazione e la utilizzazione dei servizi di pubblica utilita', che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o compravendita di immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;
  - c) la pubblicita' comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione;
  - d) la pubblicita', escluse le insegne, relativa ai giornali e alle pubblicazioni periodiche se esposte sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove sia effettuata la vendita;
  - e) la pubblicita' esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerenti alla attivita' esercitata dall'impresa di trasporto, nonche' le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio per la parte in cui contengono informazioni relative alle modalita' di effettuazione del servizio.
  - f) la pubblicita' esposta all'interno delle vetture ferroviarie, degli aerei, e delle navi ad eccezione dei battelli, barche e simili di cui all'articolo 13 del Decreto legislativo n° 507/93.
  - g) la pubblicita' comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli Enti Pubblici Territoriali;
  - h) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi dei comitati, associazioni, fondazioni e ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;
  - i) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie;
  - j) gli avvisi riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, purché di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato.
2. L'imposta non è dovuta per le insegne di esercizio di attivita' commerciali e di produzione di beni e servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attivita' cui si riferiscono, di superficie complessiva sino a mq. 5.



**CAPO III**  
**DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI**

**Art. 204**  
**Servizio delle pubbliche affissioni**

1. Il servizio delle pubbliche affissioni e' istituito in modo da garantire l'affissione a cura del Comune o del Concessionario del servizio, in appositi impianti a ciò destinati, di manifesti di qualunque materiali costituiti, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque privi di rilevanza economica, ovvero di messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche, nella misura stabilita dalle presenti disposizioni regolamentari.
2. A norma dell'articolo 3, comma 3, del Decreto legislativo n° 507/92, il Comune di Acqui Terme e' obbligato ad installare impianti da adibire al servizio delle pubbliche affissioni nella misura minima di metri quadri 12 per ogni 1000 abitanti e quindi per un totale complessivo minimo di metri quadri 240, rilevato che la popolazione residente al 31/12/07 ammonta complessivamente a n° 20.458 unita'.

**Art. 205**  
**Diritto sulle pubbliche affissioni**

1. Per la effettuazione delle pubbliche affissioni e' dovuto in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso e' richiesto, un diritto, comprensivo dell'imposta sulla pubblicità, a favore del Comune che provvede alla loro esecuzione.

**Art. 206**  
**Misura del diritto**  
**Affissioni di urgenza, festive e notturne**

1. In sede di prima applicazione la misura del diritto sulle pubbliche affissioni per ciascun foglio di dimensione fino a cm. 70x100 e' quella approvata con deliberazione Giunta Comunale n° 8 del 10.01.1994, allegata al presente Regolamento.
2. Per ogni commissione inferiore a 50 fogli il diritto di cui sopra e' maggiorato del 50%.
3. Per i manifesti costituiti da 8 fino a 12 fogli il diritto e' maggiorato del 50% mentre per quelli costituiti da più di 12 fogli e' maggiorato del 100%.
4. Le disposizioni previste per l'imposta sulla pubblicità si applicano, per quanto compatibili, anche al diritto sulle pubbliche affissioni.
5. Per le affissioni richieste per il giorno in cui e' stato consegnato il materiale da affiggere o entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero la maggiorazione del 10% del diritto, con un minimo di €. 25,82 per ogni commissione.

**Art. 207**  
**Pagamento del diritto**

1. Il pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio secondo le modalità previste dall'articolo 195 del presente Regolamento.

**Art. 208**  
**Riduzioni del diritto**

1. La tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni e' ridotta alla meta':
  - a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato o gli Enti Pubblici Territoriali e che non rientrino nei casi per i quali e' prevista l'esenzione ai sensi del successivo articolo del presente regolamento;
  - b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni e ogni altro Ente che non abbia scopo di lucro;
  - c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose da chiunque realizzate con il patrocinio o la partecipazione degli Enti Pubblici Territoriali;

- d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti o di beneficenza;
- e) per gli annunci mortuari.

**Art. 209**  
**Esenzioni dal diritto**

1. Sono esenti dal diritto:
  - a) i manifesti riguardanti le attività istituzionali del Comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;
  - b) i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;
  - c) i manifesti dello Stato, delle Regioni o delle Provincie in materia di tributi;
  - d) i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
  - e) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il Parlamento Europeo, regionali, amministrative;
  - f) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
  - g) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.

**Art. 210**  
**Modalità per le pubbliche affissioni**

1. Le pubbliche affissioni devono essere effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione che deve essere annotata in apposito registro cronologico, timbrato dal Comune.
2. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo; nello stesso giorno, su richiesta del committente, il Comune, o il Concessionario del servizio, deve mettere a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con la indicazione dei quantitativi affissi.
3. Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera causa forza maggiore ; in ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a 10 giorni dalla data richiesta, il Comune, o il Concessionario del servizio, deve darne tempestiva comunicazione per iscritto al committente.
4. La mancanza di "spazi disponibili" deve essere comunicata al committente per iscritto entro 10 giorni dalla richiesta di affissione.
5. In tali ultimi due casi, il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico ed il Comune, o il Concessionario del servizio, è tenuto al rimborso delle somme versate entro 180 giorni.
6. Il committente ha facoltà di annullare la richiesta di affissioni prima che venga eseguita con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà' del diritto dovuto.
7. Il Comune o il Concessionario del servizio provvederà a sostituire gratuitamente manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, provvederà a darne comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.
8. Nell'ufficio del servizio delle pubbliche affissioni saranno esposti per la consultazione le tariffe del servizio, l'elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni ed il registro cronologico delle commissioni.

9. Il Comune o il Concessionario del servizio, senza corrispondere alcun compenso o indennizzo, ha sempre facoltà di utilizzare per il servizio delle pubbliche affissioni gli steccati ed i recinti di ogni genere a qualsiasi uso destinati, ancorché a carattere provvisorio, insistenti o prospicienti al suolo pubblico o su suolo privato gravato da servitù di pubblico passaggio.

## **CAPO IV SANZIONI TRIBUTARIE AMMINISTRATIVE E INTERESSI**

### **Art. 211 Sanzioni tributarie**

1. Per l'omessa dichiarazione di cui all'articolo 194 del presente regolamento si applica, oltre al pagamento dell'imposta dovuta, una sanzione amministrativa dal 100 al 200 % dell'imposta o dei diritti dovuti, con un minimo di €. 51,64.
2. per la dichiarazione infedele si applica la sanzione amministrativa dal 50 al 100 % della maggiore imposta o del diritto dovuti.
3. se l'errore o omissione attengono ad elementi non incidenti sulla determinazione dell'imposta o dei diritti dovuti, si applica una sanzione da €. 51,64 ad €. 258,23.
4. Per l'omesso o tardivo pagamento dell'imposta o delle singole rate di essa e' dovuta, indipendentemente da quella di cui ai commi 1 e 2, una soprattassa pari al 30% dell'imposta il cui pagamento e' stato omesso o ritardato.
5. Le soprattasse di cui al comma 1 e 2 sono ridotte ad un quarto se, entro il termine per ricorrere alle Commissioni Tributarie, interviene adesione del contribuente con il pagamento dell'imposta o del diritto, se dovuti, e della sanzione.

### **Art. 212 Interessi**

1. Sulle somme dovute per l'imposta sulla pubblicità, per il diritto sulle pubbliche affissioni si applicano gli interessi legali nella misura prevista dalla legge a decorrere dal giorno in cui detti importi sono divenuti esigibili.

### **Art. 213 Sanzioni amministrative**

1. Il Comune e' tenuto a vigilare sulla corretta osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari riguardanti l'effettuazione della pubblicità. Alle violazioni di dette disposizioni conseguono sanzioni amministrative per la cui applicazione si osservano le norme contenute nelle sezioni I e II della legge 24/11/1981 n° 689, salvo quanto previsto nei successivi commi.
2. Per le violazioni delle norme regolamentari, nonché di quelle contenute nei provvedimenti relativi alla installazione degli impianti, si applica la sanzione da €. 206,58 a €. 1549,37 con notificazione agli interessati degli estremi delle violazioni riportati in apposito verbale, entro 150 giorni dall'accertamento, a sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 507/93.
3. Il Comune dispone altresì la rimozione degli impianti pubblicitari abusivi facendone menzione nel suddetto verbale. In caso di inottemperanza all'ordine di rimozione entro il

limite stabilito, il Comune provvede d'ufficio, addebitando al responsabile le spese sostenute.

4. Il Comune o il Concessionario del servizio effettuano, indipendentemente dalla procedura di rimozione degli impianti e dalla applicazione della sanzioni di cui al precedente comma, la immediata copertura della "pubblicità abusiva", in modo che sia privata di "efficacia pubblicitaria", ovvero la rimozione delle affissioni abusive, con successiva notifica di apposito avviso di accertamento, addebitando al responsabile le spese sostenute.
5. I mezzi pubblicitari abusivamente esposti sono sequestrati, con ordinanza del Sindaco, a garanzia del pagamento delle spese di rimozione e di custodia, nonché del tributo evaso.
6. Nella stessa ordinanza deve essere stabilito il termine entro il quale gli interessati possono chiedere la restituzione del materiale sequestrato previo versamento di una cauzione stabilita nell'ordinanza stessa.
7. I proventi delle sanzioni amministrative spettano al Comune e sono destinati al potenziamento ed al miglioramento del servizio e della impiantistica comunale, nonché alla redazione ed all'aggiornamento del piano generale dagli impianti pubblicitari.

**CAPO V**  
**NORME TRANSITORIE E FINALI – ABROGAZIONE**

**Art. 214**  
**Abrogazione**

1. Il presente Regolamento sostituisce ogni precedente norma regolamentare afferente l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni ove incompatibile con esso o con il Decreto legislativo 507/93.
2. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si rinvia al Decreto legislativo 507/93, Capo I, decreti, istruzioni e circolari ministeriali, e successive modificazioni ed integrazioni.

**Art. 215**  
**Variazioni del Regolamento**

1. L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di modificare, nel rispetto delle vigenti norme che regolano la materia le disposizioni del presente Regolamento dandone comunicazione agli interessati mediante pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune a norma di Legge.

## **ALLEGATO 1**

### **ELENCO VIE CATEGORIE SPECIALI IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI**

1. CORSO BAGNI
2. CORSO C. CAVOUR
3. CORSO DANTE
4. CORSO ITALIA
5. CORSO ROMA
6. CORSO VIGANO'
7. PIAZZA ADDOLORATA
8. PIAZZA ITALIA
9. PIAZZA LEVI
10. PIAZZA MATTEOTTI
11. PIAZZA ORTO SAN PIETRO
12. PIAZZA SAN FRANCESCO
13. PIAZZA SAN GUIDO
14. PIAZZETTA DELLA LEGA LOMBARDA
15. VIA BATTISTI
16. VIA BOVE
17. VIA CARDUCCI
18. VIA DABORMIDA
19. VIA DON MINZONI
20. VIA GARIBALDI
21. VIA GHIONE
22. VIA MARISCOTTI
23. VIA MAZZINI
24. VIA MONTEVERDE
25. VIA OTTOLENGHI
26. VIA SARACCO
27. VIA TOGLIATTI
28. VIA TRUCCO
29. VIA XX SETTEMBRE
30. VICOLO DELLA PACE

**ALLEGATO A**  
**ELENCO DELLE VIE SUDDIVISE PER CATEGORIE C.O.S.A.P.**  
**1° CATEGORIA**

CORSO BAGNI  
CORSO CAVOUR  
CORSO DANTE  
CORSO ITALIA  
CORSO ROMA  
CORSO VIGANO'  
GALL. GARIBALDI  
GALL. MATTEOTTI  
GALL. MAZZINI  
P.LE CARLO ALBERTO  
PIAZZA ADDOLORATA  
PIAZZA ALLIENDE  
PIAZZA DELLA BOLLENTE  
PIAZZA DUOMO  
PIAZZA ITALIA  
PIAZZA LEVI  
PIAZZA MATTEOTTI  
PIAZZA ORTO S.PIETRO  
PIAZZA SAN FRANCESCO  
PIAZZA SAN GUIDO  
PONTE CARLO ALBERTO  
PORT. SARACCO  
SALITA SCHIAVIA  
STRADE VARIE  
VIA BOVE  
VIA CARDUCCI  
VIA D'ACQUISTO  
VIA GARIBALDI  
VIA MARCONI  
VIA MARISCOTTI  
VIA MARX  
VIA MAZZINI  
VIA MONTEVERDE  
VIA MUNICIPIO  
VIA TOGLIATTI  
VIA XX SETTEMBRE  
VIALE ACQUEDOTTO ROMANO  
VIALE ANTICHE TERME  
VIALE EINAUDI  
VICOLO DELLA PACE



## **2° CATEGORIA**

PIAZZA DELLA CONCILIAZIONE  
PIAZZA GIOVANNI XXIII  
PIAZZA STAZIONE  
PIAZZETTA VERDI  
REGIONE SOTTARGINE  
VIA AL CASTELLO  
VIA ALESSANDRIA  
VIA ALFIERI  
VIA ALLA BOLLENTE  
VIA AMENDOLA  
VIA ARIOSTO  
VIA BARETTI  
VIA BATTISTI  
VIA BERLINGERI  
VIA BIORCI  
VIA BIXIO  
VIA BUONARROTI  
VIA BUOZZI  
VIA CAPRA  
VIA CARATTI  
VIA CASAGRANDE  
VIA CASSINO  
VIA CHIABRERA  
VIA COLOMBO  
VIA CRENNA  
VIA CRIMEA  
VIA CRISPI  
VIA CROCE  
VIA DABORMIDA  
VIA D'AZEGLIO  
VIA DE GASPERI  
VIA DE NICOLA  
VIA DEGLI STAZIELLI  
VIA DEI CAPPUCCINI  
VIA DEI DOTTORI  
VIA DELLA CONCILIAZIONE  
VIA DELLA GIARDINA  
VIA DI VITTORIO  
VIA DON BOSCO  
VIA DON GNOCCHI  
VIA DON MINZONI  
VIA DONATI  
VIA EMILIA  
VIA FERRARIS MAGGIORINO  
VIA FLEMING  
VIA FOSCOLO  
VIA FRATELLI MOISO  
VIA G. FERRARIS  
VIA GALEAZZO  
VIA GALILEI  
VIA GARBARINO  
VIA GHIONE  
VIA GIOIA  
VIA GIORDANO BRUNO

VIA GIUSTI  
VIA GOBETTI  
VIA GOITO  
VIA GRAMSCI  
VIA GRATTAROLA  
VIA IV NOVEMBRE  
VIA LEOPARDI  
VIA MADONNINA  
VIA MALACARNE  
VIA MANTOVA  
VIA MARENCO  
VIA MARTIRI DELLA LIBERTA'  
VIA MONTESSORI  
VIA MORANDI  
VIA MORELLI  
VIA MORIONDO  
VIA NENNI  
VIA NIZZA  
VIA OTTOLENGHI  
VIA PALESTRO  
VIA PASCOLI  
VIA PETRARCA  
VIA PIAVE  
VIA POLO  
VIA RAIMONDI  
VIA ROMITA  
VIA SAN DEFENDENTE  
VIA SAN LAZZARO  
VIA SAN MARTINO  
VIA SANTA CATERINA  
VIA SAVONAROLA  
VIA SCATI  
VIA SCHIAPPADOGGLIE  
VIA SCOZIA  
VIA SOLFERINO  
VIA SOPRANO  
VIA TOSCANINI  
VIA TRASIMENO  
VIA TRENTO  
VIA TRIESTE  
VIA TRUCCO  
VIALE ROSSELLI

### **3° CATEGORIA**

BOR.TA BARBATO  
BORG ROCCAGGIO  
PAS.TA DEI COLLI  
PAS.TA FONTE FREDDA  
PAS.TA MONTESTREGONE  
PIAZZA NAZIONI UNITE  
REG. LACIA  
REG. MONTAGNOLA  
STRADA ALESSANDRIA  
STRADA DELLA MAGGIORA  
STRADA DELLA POLVERIERA  
STRADA DELLA SALITA  
STRADA MOIRANO  
STRADA MOIRANO  
STRADA MONTEROSSO  
STRADA S.S. 30 X ALESSANDRIA  
STRADA S.S. 334 X SASSELLO  
STRADA S.S. 456 X NIZZA M.TO  
STRADA S.S. 456 X VISONE  
STRADA S.S.30 X SAVONA  
VIA CASSAROGNA  
VIA DA GIUSSANO  
VIA DELLA FASCIANA  
VIA FATEBENEFRAPELLI  
VIA INDIPENDENZA  
VIA MOMBARONE  
VIA VALLERANA  
VIA VERRINI

**TITOLO VIII**  
**NORME TRANSITORIE E FINALI**

**Art. 216**  
**Norma antielusiva**

1. L'Amministrazione può disconoscere i vantaggi tributari concessi con riferimento a determinate fattispecie, qualora gli atti, i fatti e negozi, anche collegati fra loro, privi di valide ragioni economiche o delle caratteristiche che li rendono oggetto di agevolazioni, siano finalizzati ad aggirare obblighi e divieti dell'ordinamento tributario.
2. Qualora l'Amministrazione dovesse constatare l'esistenza di elementi tali da far presupporre un'elusione dell'ordinamento tributario può sottoporre ad imposizione la relativa fattispecie, sarà poi onere dell'interessato provare che nel caso in esame tali effetti elusivi non potevano verificarsi.

**Art. 217**  
**Convenzioni**

1. Il Comune per la gestione del proprio settore tributario e per agevolare il Contribuente può stipulare apposite convenzioni con avvocati, commercialisti, tributaristi, ragionieri iscritti all'albo, CAF.

**Art. 218**  
**Adeguamenti formali interni**

1. Gli atti, le comunicazioni al contribuente, la modulistica dovranno essere uniformati ai contenuti del presente Regolamento.

**Art. 219**  
**Attività di controllo**

1. Con deliberazione annuale della Giunta Comunale sono fissati gli indirizzi e le azioni di controllo, sulla base delle potenzialità della struttura organizzativa e di indicatori di evasione/elusione per le diverse tipologie di immobili.
2. La Giunta Comunale e il Funzionario responsabile della gestione dei tributi curano il potenziamento dell'attività di controllo mediante collegamenti con i sistemi informativi del Ministero delle Finanze e con altre banche dati rilevanti per la lotta all'evasione.
3. La Giunta Comunale verifica inoltre le potenzialità della struttura organizzativa, disponendo le soluzioni necessarie agli uffici per la gestione dei tributi ed il controllo dell'evasione, perseguendo obiettivi di equità fiscale e, prevede l'attribuzione di compensi incentivanti al personale addetto in misura percentuale riferita agli importi oggetto di recupero, stabilita con propria deliberazione.

